

TI_GERICHTE 38.2018.73 vom 17. Mai 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-05-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2018.73_d20180517

FR: TI_GERICHTE 38.2018.73 du 17 mai 2018

IT: TI_GERICHTE 38.2018.73 del 17 maggio 2018

Regeste

A ragione negato ind. per insolvenza da 22.12.17, poiché contratto sciolto con effetto immediato da assic. il 21.12.17. Il fatto invece che nel PE non figura quota parte relativa alle vacanze non suffic. per negare tale prest.Credito salar.deve essere reso verosimile. Rinvio atti per approfondimento

Erwägungen

E. 2

Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall'indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

2.2. In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l'indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di un'attività lavorativa svolta effettivamente.

L'Alta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare l'indennità di disoccupazione dall'indennità per insolvenza occorre chiedersi se l'assicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dell'amministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo l'assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato alla luce delle condizioni di cui all'art. 8 segg. LADI.

L'assicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere l'indennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque l'indennità. Alla cassa passano le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata come previsto all'art. 29 cpv. 1 e 2 LADI.

2.3. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire

un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell'8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:

"DISTINZIONE TRA L'ID E L'II

A2L'II copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre l'ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. L'II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un'attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell'ufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L'assicurato ha diritto all'ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l'ID che viene versata all'assicurato in virtù dell'art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell'assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)

A4L'II non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). ()

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

E. 2.2

In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l'indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di un'attività lavorativa svolta effettivamente. L'Alta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare l'indennità di disoccupazione dall'indennità per insolvenza occorre chiedersi se l'assicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dell'amministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo l'assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza. In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato alla luce delle condizioni di cui all'art. 8 segg. LADI. L'assicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere l'indennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto

di lavoro, versa comunque l'indennità. Alla cassa passano le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata come previsto all'art. 29 cpv. 1 e 2 LADI. 2.3. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell'8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che: " DISTINZIONE TRA L'ID E L'II A2 L'II copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre l'ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. L'II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un'attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5) A3 Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell'ufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L'assicurato ha diritto all'ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l'ID che viene versata all'assicurato in virtù dell'art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell'assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.) A4 L'II non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). (...)” Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3). 2.4. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che _____, amministratore unico della _____, il 20 dicembre 2017 ha sciolto il contratto di lavoro con uno scritto del seguente tenore: " Con la presente Le notificamo regolare disdetta del contratto di lavoro con effetto al 31 gennaio 2018. La preghiamo di prendere buona nota del fatto che Lei dovrà presenziare sul posto di lavoro sino alla data del 31 gennaio 2018. Per quanto attiene ai doveri di discrezione e di divieto di concorrenza, si rimanda alle clausole 11 e 12 del contratto di lavoro, così come alle topiche normative legali. Chiediamo gentilmente di voler provvedere a consegnare le chiavi aziendali e quant'altro di proprietà aziendale in suo possesso. Ringraziandola per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.” (Doc. J) Il 21 dicembre 2017 la patrocinatrice dell'assicurata ha inviato al _____, all'attenzione di _____, la seguente lettera: " (...) La mia cliente con la presente intende recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto nonostante le numerose richieste – di cui l'ultima datata 27 novembre 2017 –, non ha più ricevuto alcun salario a contare da ottobre u.s. (compreso) e non ha più avuto alcuna garanzia relativa a pretese salariali future derivanti dal rapporto di lavoro. Infine, la rendo attenta sulla sua responsabilità per i rifiuti chimici attualmente stoccati negli stabilimenti della _____.” (Doc. K) Questo scritto è stato inviato lo stesso giorno anche “VIA E-MAIL” (cfr. doc. 74). Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, la Cassa ha stabilito che avendo l'assicurata

sciolto con effetto immediato il contratto di lavoro in data 21 dicembre 2017 (cfr. art. 337a CO, "In caso d'insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto" e art. 337b cpv. 1 CO "se la causa grave per la risoluzione immediata consiste in una violazione del contratto da parte di un contraente, questi dovrà il pieno risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le pretese derivanti dal rapporto di lavoro". Al riguardo, vedi G. Aubert in *Commentaire Romand*, 2 a Edizione, Basilea 2012, pag 2099-2100 in particolare n. 6 e pag. 2101-2102 in particolare n. 1 e 2), durante il periodo ordinario di disdetta, dal 22 dicembre 2017 non aveva più diritto all'indennità per insolvenza bensì semmai alla normale indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.1), prestazione della quale ella ha peraltro beneficiato dal 3 gennaio 2018. 2.5. L'art. 74 OAI stabilisce che la Cassa può pagare l'indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro (cfr. DLA 2018 Nr. 13 pag. 346 seg., in particolare consid. 3.3. e 4.1.-4.2.). A questo proposito la già citata Prassi II prevede che: " B15 La cassa può versare l'II soltanto se il lavoratore rende Verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro. In effetti non è sufficiente che l'assicurato affermi di avere diritto a un certo salario, alle vacanze o al pagamento delle ore supplementari. Poiché non è sempre possibile fornire una prova oggettiva già all'inizio della procedura, la verosimiglianza del credito salariale costituisce un livello intermedio tra la mera affermazione e la prova oggettiva. B16 Per rendere verosimile il credito salariale, l'assicurato può, in particolare, presentare le informazioni sul salario contenute nel contratto di lavoro scritto, il rapporto sulle ore di lavoro, le buste paga ricevute, gli estratti conto bancari o postali, un riconoscimento di debito dell'ex datore di lavoro, eventuali certificati dell'Ufficio esecuzione e fallimenti o, a seconda dei casi, le dichiarazioni di precedenti superiori o collaboratori. Le informazioni possono essere reperite presso l'ex datore di lavoro o l'Ufficio esecuzione e fallimenti. Il diritto al salario derivante dalle vacanze non godute, dalle ore supplementari o dalle ore di recupero deve essere di norma comprovato tramite il sistema di registrazione del tempo di lavoro. B17 La cassa versa l'II solamente dopo aver esaminato la verosimiglianza delle informazioni e dei documenti forniti dall'assicurato, senza dover aspettare la decisione in merito al credito dell'assicurato nell'ambito della dichiarazione di fallimento. Nei casi in cui la procedura di pignoramento o di fallimento sia già in fase avanzata, la cassa verifica se l'assicurato ha già ottenuto dei pagamenti." 2.6. Nella presente fattispecie, la Cassa ha negato all'assicurata il diritto all'indennità per insolvenza per la quota parte relativa alle vacanze sottolineando che nel precetto esecutivo fatto spiccare il 3 gennaio 2018 figura esclusivamente l'importo del salario mensile di fr. 9'166.-- per ottobre e novembre 2017 (cfr. doc. 164). Il TCA ritiene che quest'unica motivazione non è sufficiente per negare all'assicurata la prestazione richiesta. Del resto, sebbene tale precetto esecutivo si riferisse solo a prestazioni salariali per i mesi di ottobre e novembre l'amministrazione ha riconosciuto giustamente il diritto all'indennità per insolvenza fino al 21 dicembre 2017, momento in cui sono state inoltrate le dimissioni con effetto immediato da parte dell'assicurata. Nella domanda d'indennità per insolvenza del 22 marzo 2018 l'assicurata ha invece indicato un importo di fr. 24'541.20 a titolo di "vacanze non richieste su P.E." (cfr. doc. 87). Le spiegazioni sull'esercizio del diritto all'indennità per insolvenza che figurano sul relativo formulario sottolineano del resto che: " (...) d Eventuali diritti per vacanze non godute o per indennità di vacanze non pagate, nonché i diritti maturati per recuperi anticipati del tempo di lavoro possono parimenti essere fatti valere soltanto pro rata e al massimo per gli ultimi 4 mesi del rapporto

di lavoro. (...)” Tale questione merita di essere approfondita dalla Cassa. Su questo punto il ricorso deve essere accolto ai sensi dei considerandi.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.